

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 984)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati, nella seduta del 7 marzo 1973
(V. Stampato n. 946)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VALSECCHI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(TAVIANI)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(FERRI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 marzo 1973*

Integrazione degli stanziamenti e modifiche alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per la concessione di finanziamenti a piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni, nuovi fondi, entro il limite di 40 miliardi di lire, destinati alla concessione di finanziamenti, con le modalità previste dalla legge predetta e successive modificazioni, a piccole e medie imprese industriali che ne facciano richiesta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che versino in gravi difficoltà economico-finanziarie, al fine di agevolare la continuazione dell'attività produttiva delle imprese stesse. La concessione dei finanziamenti è subordinata alla esistenza di condizioni tali da assicurare l'incremento della produttività al fine di garantire il mantenimento dei livelli di occupazione. Il 40 per cento dei finanziamenti è destinato a piccole e medie imprese industriali i cui stabilimenti siano localizzati nei territori del Mezzogiorno. I finanziamenti sono concessi prioritariamente alle piccole e medie imprese industriali che diano garanzia di adeguati programmi di produzione e di sviluppo. Le caratteristiche delle medie e piccole imprese, ai fini dell'applicazione della presente legge, sono definite dal CIPE.

I finanziamenti di cui al precedente comma possono essere concessi anche nei casi previsti dall'articolo 1, secondo comma, della legge 1° ottobre 1969, n. 666, nonchè alle imprese che, essendosi trovate nelle condizioni di cui al precedente comma, abbiano già beneficiato della legge 18 dicembre 1961, numero 1470 e successive integrazioni e modificazioni, e tuttora si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente.

Il comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, quando è chiamato a formulare proposte per l'applicazione della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive

modificazioni ed integrazioni, è integrato da tre rappresentanti delle regioni, di cui uno di una regione del Mezzogiorno, nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle regioni. Quando ne ricorra l'urgenza le proposte del predetto comitato possono essere formulate sulla base di istruttorie effettuate da un istituto di mediocredito, scelto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fra quelli indicati dall'impresa interessata. Il Ministero dell'industria, prima di sottoporre al comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, le proposte di finanziamento, deve chiedere alla regione competente per territorio il parere sulle proposte stesse. La regione deve dare il parere motivato entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali senza che il parere sia stato dato, la proposta è ugualmente sottoposta al comitato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 2.

I crediti derivanti dai finanziamenti previsti dalla presente legge sono garantiti unicamente da privilegio speciale sui macchinari di proprietà delle imprese o sul ricavo della vendita dei macchinari stessi in sede di procedure esecutive individuali o concorsuali, con grado immediatamente successivo a quello spettante ai crediti dei prestatori di lavoro e degli istituti, enti o fondi speciali indicati nel secondo comma dell'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 3.

Per i finanziamenti concessi ai sensi della presente legge e della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modifiche ed integrazioni, il comitato di cui all'articolo 3 della legge stessa, con le integrazioni di cui all'articolo 1, comma terzo, della presente legge, fermi restando i poteri ad esso demandati dall'articolo 4 della legge 4 febbraio 1956,

n. 54, ha facoltà di autorizzare, su richiesta dell'Istituto mobiliare italiano, ogni altro atto ritenuto opportuno, anche se escluso dal predetto articolo 4, quando ciò valga a favorire il proseguimento dell'ordinato svolgimento della produzione o il mantenimento dell'occupazione operaia, ovvero a migliorare le prospettive di recupero del residuo credito.

Le relative deliberazioni sono soggette alla approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 4.

Per le operazioni di competenza dell'Istituto mobiliare italiano derivanti da gestioni per conto dello Stato ovvero da conferimenti dello Stato con vincolo di destinazione, l'Istituto stesso trasferisce, con le modalità di cui ai successivi commi, poteri, diritti, obblighi e compiti ad una « sezione interventi speciali », dotata di personalità giuridica e di gestione autonoma, della quale è autorizzato a promuovere la costituzione anche con il concorso di enti di diritto pubblico esercenti il credito a medio ed a lungo termine.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Istituto mobiliare italiano, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, sono approvate le norme riflettenti la costituzione e lo statuto della sezione.

Le deliberazioni dell'Istituto mobiliare italiano concernenti i trasferimenti alla sezione, previsti al primo comma, sono approvate con decreti del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La sezione è sottoposta a vigilanza ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli atti, i contratti, le convenzioni e le formalità inerenti e conseguenti alla costituzione della sezione ed alle sue modificazioni nonchè ai rapporti della stessa con lo Stato e con l'Istituto mobiliare italiano, sono esen-

ti da ogni tributo, fermi restando i particolari regimi tributari previsti per le singole operazioni, mentre ai redditi della sezione stessa si applica il regime tributario previsto per l'Istituto mobiliare italiano.

Art. 5.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con l'emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 40 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamenti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a 9 anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno finanziario 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.